

# **REGOLAMENTO**


**PER GLI ATTRAVERSAMENTI, GLI ACCESSI E GLI  
USI SPECIALI, ECCEZIONALI O STRUMENTALI  
DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE DENOMINATO  
"CICLOVIA RIVIERA DEI FIORI"**

**E DELLE RELATIVE PERTINENZE**

**nel tratto compreso**

**dal confine tra i comuni di Ospedaletti e Sanremo  
al confine tra i comuni di San Lorenzo al mare ed  
Imperia**

**Publicato in forza di provvedimento del Presidente pro-  
tempore della Società a fronte delle deleghe di cui alla  
delibera del C.d.A. n. 78/2023 del 28/09/2023**




## **TITOLO I**

### **Ambito di applicazione**

#### **Articolo 1**

##### **Inquadramento generale**

1. La "Ciclovia Riviera dei Fiori" è identificata e rappresentata dagli stralci planimetrici allegati al presente Regolamento a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. La "Ciclovia Riviera dei Fiori" in ragione della sua conformazione rientra nel tipo di strada denominato "Itinerari ciclopedonali" dalla lett. F-bis del comma 2 dell'art. 2 del Codice della Strada ed è costituita:
  - da passaggio pedonale e corsia ciclabile in sede propria nei due sensi di marcia, affiancati e contermini in quanto non fisicamente separati ma segnalati da apposita striscia bianca con divieto agli utenti di uso promiscuo, dovendo essere utilizzati esclusivamente dai soggetti cui sono riservati e con adozione delle cautele necessarie a tutela di tutte le categorie degli utenti;
  - dalle relative pertinenze di esercizio, intendendosi per tali quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale;
  - dalle relative pertinenze di servizio di cui al successivo comma 8.
3. Il DM Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 517/2018, , ha inserito la "Ciclovia Riviera dei Fiori" in un più ampio percorso di interesse generale denominato "Ciclovia Tirrenica" ed ha delegato le Regioni e gli Enti locali interessati territorialmente a determinare le modalità di costruzione, manutenzione e gestione di ogni singolo lotto dell'infrastruttura facendo ricorso a strumenti negoziali quali l'accordo ex art. 15 L. 241/1990, ed integrando quindi l'assenza di previsioni per le piste ciclabili (E-bis) e gli itinerari ciclopedonali (F-bis) da parte dei commi 6 e 7 dell'art. 2 del Codice della Strada circa l'individuazione della competenza "funzionale" all'assolvimento delle esigenze di carattere amministrativo indicate dal primo cpv. del comma 5 dell'art. 2 del Codice stesso.
4. Da quanto indicato al comma 3 consegue che la "Ciclovia Riviera dei Fiori" è una strada di pertinenza di AES, cui appartiene la relativa competenza amministrativa e gestoria, compresa quella regolamentare, in base alla concreta volontà espressa dai seguenti soggetti pubblici previsti dal citato DM n. 517/2018:
  - a) dalla Regione Liguria, che:
    - mediante la Legge Regionale 19/2019 ha dichiarato l'appartenenza dell'itinerario ciclopedonale al più ampio percorso denominato "Ciclovia Tirrenica", di cui al



protocollo d'intesa stipulato tra il MIT e la Regione Toscana, Lazio e Liguria in data 08.04.2019, e ha autorizzato la propria Società FILSE SPA a partecipare al capitale sociale di una società in controllo pubblico da individuarsi;

- mediante la DGR Liguria n. 863 del 05.08.2020, che ha concretamente individuato AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL quale società a controllo pubblico operante per la gestione della pista ciclopedonale e l'erogazione dei servizi di interesse generale inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici di cui all'art. 3 L.R. 19/2019.

Si riporta di seguito il contenuto dell'Art.3 (*Ciclovia turistica della riviera ligure*) della citata L.R. 19/2019:

1. *La Regione promuove il rilancio della ciclovia turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale parte integrante del progetto di Ciclovia tirrenica, mediante un'apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1 e previa sottoscrizione dell'apposita intesa, la FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale), al capitale di una società a controllo pubblico, operante per la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del Ponente ligure, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sino al limite massimo di 1 milione di euro.*


b) dai Comuni di Sanremo, San Lorenzo Al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia, tutti comuni attraversati dalla pista, i quali nell'accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 da loro sottoscritto in data 3-8 luglio 2020 hanno stabilito:

b1) che *"la realizzazione della pista ed il suo successivo utilizzo da parte della collettività stanziata nei rispettivi comuni, oltre che dai turisti e dagli abitanti dei comuni limitrofi, ha impresso una irreversibile destinazione pubblica all'infrastruttura che permane senza soluzione di continuità"*;

b2) che AES avrebbe gestito e mantenuto la pista in quanto Ente dotato della capacità tecnica e logistica di provvedere a tale funzione e che risulta partecipato dai medesimi Comuni interessati a salvaguardare l'infrastruttura poiché attraversati dalla stessa;

c) dal Comune di Sanremo mediante la Convenzione di concessione e gestione sottoscritta in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.96/2023, con la quale ha affidato ad AES la gestione e manutenzione dell'itinerario ciclopedonale posto nel suo territorio, di sua integrale proprietà.

5. Per la sola specifica competenza autorizzatoria in tema di pubblicità, in base alla classificazione prevista dal comma 3 lett. F-bis del Codice della Strada la "Ciclovia Riviera dei Fiori" ha natura di strada interurbana, ai sensi della DGR 863/2020, che in alcuni tratti attraversa centri abitati, come definiti dai Comuni in base al Codice della Strada.
6. La "Ciclovia Riviera dei Fiori", in proprietà di e/o concessione-gestione ad Amaie Energia e Servizi srl (d'ora in poi AES), è una strada destinata esclusivamente alla percorrenza pedonale e ciclabile; essa ha le caratteristiche descritte dal comma 3, lett. F-bis dell'art. 2 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) ed è quindi regolata dai principi e, in quanto compatibili, dalle norme di dettaglio del Codice stesso e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.) nonché sulla base del seguente regolamento
7. Il presente Regolamento:
- regola l'uso, diverso dalla mera fruizione quali utenti, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, a qualunque titolo, della "Ciclovia Riviera dei Fiori", tratto da Sanremo compreso a San Lorenzo al mare compreso conseguente alla trasformazione del precedente compendio ferroviario dismesso, di proprietà di/in concessione ad AES e delle relative pertinenze di esercizio nonché i relativi interventi e conseguenti ripristini;
  - disciplina l'organizzazione e lo svolgimento da parte di AES dell'istruttoria e del rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta relativi all'esecuzione degli attraversamenti nonché agli usi speciali, eccezionali o strumentali del sedime e delle relative pertinenze di esercizio della predetta "Ciclovia Riviera dei Fiori" che spettano alla medesima AES in forza della scelta gestoria indicata al precedente comma 5, nella qualità sia di proprietaria del tratto Taggia/San Lorenzo al Mare che di concessionario/gestore titolare di Convenzione con il Comune di Sanremo per la concessione e gestione della porzione della "Ciclovia Riviera dei Fiori" insistente sul suo territorio, in base al combinato disposto degli artt. 14, comma 3, 26, commi 1 e 2, 27, commi 1, 7 e 8 del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) e di quanto previsto a riguardo dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.);
  - stabilisce i principi inerenti all'uso e all'affidamento delle pertinenze di servizio della "Ciclovia Riviera dei Fiori".
8. Conformemente all'ultimo cpv. del comma precedente, le norme di dettaglio del presente Regolamento non si applicano alle pertinenze di servizio, intese come le pertinenze strumentali all'erogazione di servizi a favore degli utenti e fruitori della pista ciclopedonale individuate nell'allegato C, eventualmente aggiornato. A regime - una volta che sia divenuta definitiva la loro individuazione sotto il profilo sia della consistenza che dell'operatività tanto autorizzativa che, per i beni già esistenti, manutentiva - le pertinenze saranno assegnate esclusivamente con procedura di evidenza pubblica desunta dalla normativa concernente le concessioni di servizio, fatta eccezione per gli adeguamenti dei contratti in corso alla data di approvazione del presente Regolamento ammessi dalla predetta normativa ed espressamente assentiti da AES.




9. Il presente Regolamento non si applica ai beni, in proprietà di/in concessione ad AES, già rientranti nel compendio ferroviario trasformato in pista ciclopedonale e sue pertinenze di cui sia stata accertata da AES, in contraddittorio con il Comune di Sanremo limitatamente alle aree insistenti in tale Comune non ancora interessate da rapporti giuridici di natura privatistica, la non riconducibilità, nemmeno potenziale, alla consistenza della pista e sue pertinenze ed in quanto tali rientranti nella categoria dei beni del patrimonio disponibile.
10. Considerata la natura della "Ciclovia Riviera dei Fiori", in proprietà di/in concessione ad AES, di itinerario ciclopedonale (lett. F-bis soprarichiamata) non di pertinenza comunale o provinciale, le occupazioni di/le installazioni su le aree della pista ciclopedonale e sue pertinenze e la diffusione di messaggi pubblicitari installati sull'itinerario ciclopedonale in proprietà di/in concessione-gestione ad AES sono soggette ai canoni di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada spettanti ad AES nella qualità di concessionario e proprietario e quale titolare delle relative competenze amministrative rispetto ad essi. Resta comunque a carico dei soggetti richiedenti ogni eventuale ulteriore onere dovuto a Pubbliche Amministrazioni per quanto compatibile con l'applicazione dei predetti canoni.
11. Considerata la natura di strada della "Ciclovia Riviera dei Fiori" la distanza che i nuovi fabbricati o l'ampliamento degli esistenti, le recinzioni e le piantagioni dovranno tenere dalla medesima sarà quella normativamente prevista. In particolare dovrà essere fatto riferimento a quella prevista dai Regolamenti/NTA degli strumenti urbanistici locali per la distanza dalle strade e in difetto dai confini. Sono fatte comunque salve le distanze previste per le strade di interesse locale dal D.M. 1404/1968, nonché le distanze previste in materia di intercapedini dannose e di vedute sui fondi altrui.

## Articolo 2

### Concessioni, autorizzazioni e nulla osta

1. L'esecuzione di attraversamenti, occupazione, uso del suolo, sottosuolo e soprassuolo della sede viaria e relative pertinenze è subordinata al rilascio di concessione, autorizzazione e nulla osta da parte di AES ai sensi del Codice della Strada.
2. È soggetto a **concessione** lo svolgimento, da parte di terzi, di qualsiasi attività che implichi un uso **speciale, eccezionale o strumentale** della sede viaria, per il quale non preesista in capo ai medesimi la titolarità di un diritto soggettivo, che AES reputi compatibile con la destinazione pubblica del bene a essa assegnato.
3. Ai fini del presente Regolamento costituiscono ipotesi di uso eccezionale:
  - a) opere, i depositi e i cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché tutte le occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo permanente;
  - b) l'attraversamento o l'interessamento della sede viaria e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, fognatura, smaltimento acque meteoriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che sotterranee, sottopassi e sovrappassi, teleferiche, gasdotti, pubblica illuminazione e altre opere simili.



4. Le concessioni si perfezionano tramite la sottoscrizione da parte del concessionario di un atto disciplinare con cui lo stesso si obbliga all'osservanza delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) e del presente regolamento nonché alle condizioni speciali stabilite nel caso specifico.
5. È soggetto ad **autorizzazione** l'esercizio, da parte di terzi, di un diritto che implichi un **utilizzo speciale** della sede viaria e sue pertinenze, che AES reputi compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
6. Ai fini del presente Regolamento costituiscono ipotesi di uso speciale:
  - a) l'apertura di nuovi accessi diretti dalla pista ai fondi o ai fabbricati laterali;
  - b) la trasformazione e la variazione d'uso di accessi già esistenti;
  - c) la realizzazioni di opere, depositi, cantieri stradali e ponteggi, a carattere temporaneo;
7. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto del Direttore Generale.
8. Sono soggetti a nulla osta gli usi eccezionali della ciclovia, in deroga ai divieti di transito sosta e fermata, che AES reputi compatibile con la destinazione pubblica del bene a essa assegnato.


### **Art. 3**

#### **Opere, depositi e cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché occupazione di suolo stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo permanente.**

1. Chiunque, sulla ciclovia e sue pertinenze, aree di visibilità, spazi ed aree pubblici o privati gravati da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo appartenenti o gestite da AES, intenda attuare occupazioni di ogni tipo, o comunque eseguire opere, eseguire depositi e aprire cantieri stradali che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate anche mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo **permanente** deve presentare apposita istanza di autorizzazione ad AES.
2. Tutte le richieste aventi ad oggetto le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate almeno **60 giorni** dalla data di presuntibile inizio attività e laddove richiesto integrate entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in tal senso da parte di AES, in difetto l'istanza verrà considerata inammissibile e /o improcedibile.
3. La concessione il cui rilascio sarà condizionato dalla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento nonché dalle norme ivi richiamate, può avere la durata massima di mesi 6, eventualmente prorogabili per fatti non addebitabili al richiedente, ed è a carattere oneroso secondo le tabelle di cui all'allegato B.
4. Tutte le richieste di concessione sono soggette a diritti di segreteria e sopralluogo di cui all'allegato A.

### **Art. 4**

#### **Attraversamenti e uso della sede stradale**




1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione di AES, cui deve essere inoltrata apposita istanza, attraversamenti o uso del sottosuolo o soprassuolo della sede della ciclovia e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti e opere, che possono comunque interessare la sede viaria.
2. Le opere di cui sopra, devono essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazione dei velocipedi e dei pedoni.
3. L'eventuale manomissione del suolo prevede il necessario ripristino dell'intera carreggiata a regola d'arte e senza soluzione almeno per un metro da ciascun lato rispetto al tratto oggetto di intervento.
4. Nelle opere è compreso il ripristino di segnaletica orizzontale o verticale eventualmente danneggiata nonché della vegetazione rimossa o danneggiata a causa dell'intervento.
5. A garanzia del ripristino dovrà essere resa apposita cauzione di cui all'art. 13.
6. Il provvedimento concessorio rilasciato da AES non sostituisce i necessari provvedimenti di carattere urbanistico o edilizio eventualmente previsti da altre norme specifiche che, pertanto, dovranno formare oggetto di specifica richiesta agli Enti competenti.
7. Le predette concessioni, che vengono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, sono a carattere oneroso e hanno durata massima di anni 5 eventualmente rinnovabili alla scadenza salvo diversa comunicazione scritta da inoltrare a cura del soggetto titolare entro e non oltre 90 giorni precedenti alla data di scadenza.
8. Tutte le richieste di concessione sono soggette a diritti di segreteria e sopralluogo di cui all'allegato A.

## Art. 5

### Accesso pedonale dalla ciclabile da/per strutture private

1. Senza la preventiva autorizzazione di AES cui deve essere inoltrata apposita istanza non possono essere stabiliti nuovi **accessi pedonali** diretti da/per strutture private direttamente dalla pista ciclo-pedonale.
2. Le predette autorizzazioni, hanno durata massima di anni 4 eventualmente rinnovabili alla scadenza per ulteriori 4 anni salvo diversa comunicazione scritta da inoltrare entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza ed in nessuna ipotesi potranno essere rilasciate in pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. Tutte le spese di realizzazione dell'accesso e di ripristino della viabilità nonché le eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie alla scadenza per riportare lo pista allo status quo ante, saranno a carico del richiedente, fatta sempre salva l'azione di risarcimento del danno qualora dagli accessi concessi derivino danni alla pista, a cose, arredi urbani, e/o persone.



4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione di AES.
5. Le autorizzazioni all'accesso di fondi non interclusi sono onerose secondo le tariffe di cui all'allegato B.
6. Le autorizzazioni all'accesso di fondi interclusi sono esenti.
7. Tutte le richieste di autorizzazione e/o di trasformazione e variazione sono soggette a diritti di segreteria e sopralluogo di cui all'allegato A.

#### **Art. 6**

##### **Opere, depositi cantieri stradali e ponteggi a carattere temporaneo**

1. Chiunque, sulle ciclovie e sue pertinenze, aree di visibilità, spazi ed aree pubblici o privati gravati da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo appartenenti o gestite da AES, intenda attuare occupazioni di ogni tipo, comunque eseguire opere, eseguire depositi e aprire cantieri stradali che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate a carattere temporaneo deve presentare apposita istanza di autorizzazione ad AES.
2. Tutte le richieste devono essere presentate almeno 60 giorni prima dal periodo interessato dalla potenziale occupazione e laddove richiesto integrate entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in tal senso da parte di AES, in difetto l'istanza verrà considerata inammissibile e /o improcedibile.
3. L'autorizzazione, il cui rilascio sarà condizionato dalla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento nonché dalle norme ivi richiamate può avere la durata massima di mesi 3 ed è a carattere oneroso secondo le tabelle di cui all'allegato B.
4. Per le occupazioni giornaliere viene fissato un canone fisso a metro quadrato da corrispondere anticipatamente.
5. AES può revocare o modificare dette autorizzazioni in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo, nè rimborso di spese istruttorie.
6. Tutte le richieste di autorizzazione sono soggette a diritti di segreteria e sopralluogo di cui all'allegato A.

#### **Art. 7**

##### **Manifestazioni in deroga e utilizzi eccezionali**

1. È possibile derogare ai divieti di cui sopra per iniziative di particolare rilevanza locale, anche eventualmente promosse dai Comuni del territorio sul quale insiste la pista ciclabile, da enti od associazioni organizzatrici di eventi. La richiesta di nulla osta deve essere inoltrata ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. nelle forme e modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 285/92, oltre che all'ente locale interessato per territorio, rispettando le seguenti condizioni:




- Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione ed esibizione di copertura assicurativa per rischi contro terzi;
  - Data ed ora dell'evento e durata dello stesso;
  - Indicazione del percorso utilizzato;
  - Numero dei partecipanti previsti;
  - Piano per l'apposizione di divieti e di limitazione della circolazione;
  - Piano per la gestione della sicurezza.
2. L'utilizzo della pista e/o aree di pertinenza per manifestazioni sportive o turistiche, verrà concesso, di norma, a titolo oneroso.
  3. Il richiedente risponde in solido con i partecipanti alla manifestazione del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.
  4. Dopo l'emissione del nulla-osta con le prescrizioni tecniche, sarà cura dell'Ente territorialmente competente emettere apposita ordinanza di viabilità. Lo stesso può emettere diniego preventivo allo svolgimento della manifestazione.
  5. Come utilizzi eccezionali si intendono quelle deroghe, legate ad interventi di rilevanza pubblica o a situazioni di cedimenti strutturali di aree limitrofe e non diversamente raggiungibili, per cui è necessario l'utilizzo della pista ciclo-pedonale per l'accesso di mezzi d'opera: a tale riguardo, oltre all'ottenere il nulla-osta alle singole esigenze da parte di Amaie Energia e Servizi S.r.l., la quale fornirà tutte le indicazioni tecnico strutturali, dovrà dotarsi dell'Ordinanza di Viabilità di cui sopra. Successivamente sarà necessario, trattandosi di titolo prevalentemente edilizio e/o dovendo essere imposte limitazioni e ordini di rilevanza amministrativa o viabile, emettere apposita Ordinanza da parte del Comune interessato.
  6. In casi straordinari, è consentito il transito e la fermata senza sosta, previo nulla-osta di Amaie Energia e Servizi S.r.l., nel caso di approvvigionamento di beni di consumo ed attrezzature per i servizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla pista, nonché per i servizi autorizzati di supporto ai fruitori della pista. Quanto sopra sarà nei limiti di una sola autovettura o mezzo per punto vendita, da comunicare preventivamente. Detto nulla-osta, in deroga, avrà durata al massimo di dodici mesi e potrà eventualmente essere rinnovato con richiesta da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza.
  7. Ogni altra richiesta di deroga non contemplata nelle ipotesi precedenti sarà valutata di volta in volta da Amaie Energia e Servizi S.r.l. con specifica istruttoria. L'eventuale nulla-osta alla deroga, in ogni caso, avrà valore limitatamente al singolo caso oggetto di richiesta e non equivarrà all'acquisizione di diritto alcuno se non nei termini di cui al provvedimento di deroga.

## **Art. 8**

### **Occupazione d'urgenza**

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza, che dovranno essere segnalate nei termini di cui al comma 2 lett. b) o quando si tratti di provvedere ad esecuzione di ordine




dell'Autorità Giudiziaria e/o della Pubblica Amministrazione, e/o in ipotesi in cui l'intervento è necessario e inderogabile a tutela della pubblica incolumità, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato, successivamente, con mera efficacia sanatoria, fatta salva la facoltà di attivare il regolare iter di cui agli artt. 2-3-6

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'interessato ha l'obbligo di:
  - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni; Essi restano, comunque, gli unici responsabili, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.
  - b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta al servizio competente dell'occupazione effettuata;
  - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione.

#### **Art. 9**

##### **Istanza per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta**

1. Le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta concernenti le attività di cui agli articoli precedenti, sono rilasciati a seguito di presentazione di apposita istanza.
2. Le istanze dovranno essere inviate preferibilmente in formato elettronico, via PEC all'indirizzo [amaieenergia@pec.it](mailto:amaieenergia@pec.it)
3. L'istanza deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
  - b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, non obbligata dalla legge all'attivazione di un indirizzo PEC e quindi tenuta all'inoltro delle istanze per via telematica, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione; indicazione dei riferimenti inerenti la polizza per la responsabilità civile e/o polizza CAR in ipotesi di opere edili;
  - c) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento e nelle leggi vigenti per materia;
  - d) in caso di autorizzazione o concessione con più cointestatari, deve essere delegato un unico soggetto quale referente per le eventuali comunicazioni o per la trasmissione della documentazione fatto salvo il diritto di recesso;



- e) attestazione di versamento delle spese di istruttoria e di bollo secondo le norme di legge e regolamentari vigenti. Le date di accreditamento devono essere antecedenti o uguali al giorno di presentazione dell'istanza.
- f) Indicazione dei riferimenti inerenti la polizza per la responsabilità civile oltre che la polizza CAR se richiesta da AES

4. L'istanza deve inoltre comprendere i seguenti allegati:

#### **Accessi**

- a) Estratto di mappa catastale comprendente l'area di intervento con evidenziati i mappali interessati dall'opera richiesta;
- b) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte un tratto stradale di almeno ml 200 prima e ml 200 dopo l'opera oggetto della richiesta;
- c) elaborati grafici progettuali comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell'accesso in corrispondenza del cancello, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque a firma di tecnico abilitato;
- d) nel caso di opere d'arte di particolare importanza o consistenza, da grafici (piante, sezioni, profili e prospetti in scala adeguata) sufficienti a bene identificare le opere stesse e, in casi speciali, anche da calcoli di stabilità a firma di tecnico abilitato;
- e) documentazione fotografica del punto di intervento;
- f) eventuale concessione edilizia;
- g) relazione tecnico-descrittiva dell'opera;

Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti (quali copia degli atti autorizzativi comunali, ecc.) necessari ai fini dell'esame e dell'emissione del provvedimento finale.

#### **Muri di sostegno e recinzioni**

- a) Estratto di mappa catastale comprendente l'area di intervento;
- b) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte un tratto stradale di almeno ml 200 prima e ml 200 dopo l'opera oggetto della richiesta, con indicazione della distanza dell'opera dal confine di proprietà stradale;
- c) relazione tecnico-descrittiva dell'opera a firma di tecnico abilitato;
- d) nel caso di opere d'arte di particolare importanza o consistenza, elaborati grafici (piante, sezioni, profili e prospetti) in scala adeguata a definire le opere stesse e, in casi speciali, corredati da calcoli di stabilità a firma di tecnico abilitato;
- e) documentazione fotografica del punto di intervento e panoramica;
- f) copia del titolo abilitativo urbanistico-edilizio;



### **Occupazioni temporanee:**

- a) planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte un tratto stradale di almeno ml 200 prima e ml 200 dopo con indicati l'ubicazione dell'area di cui si chiede occupazione ed il confine tra proprietà stradale e proprietà privata;
- b) planimetria d'insieme che evidenzia la superficie di suolo pubblico richiesta e le distanze dal confine tra proprietà stradale e proprietà privata;
- c) sezione trasversale della strada in corrispondenza dell'area richiesta con riportato il manufatto temporaneo che si intende collocare e sua posizione rispetto al piano viabile;
- d) documentazione fotografica del punto di intervento e panoramica;
- e) In caso di accessi per cantiere l'istanza deve essere corredata dalla documentazione attestante l'esecuzione delle opere per cui tale accesso è richiesto;

### **Condutture longitudinali e trasversali sotterranee o aeree:**

#### **Impianti aerei**

- a) planimetria in scala adeguata con riportato l'intero tracciato della linea aerea, con evidenziate le progressive chilometriche di inizio e fine, la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti stradali e le loro progressive chilometriche, ove presenti;
- b) relazione tecnica con motivazioni esplicitate in caso di richiesta in deroga a quanto disposto ex art. 66 Reg., commi 4 e 8;
- c) sezioni stradali in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare l'altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile e la posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale; d) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio;

#### **Impianti sotterranei (in aggiunta alla documentazione di cui al punto precedente)**

- a) planimetria quotata della sede stradale interessata e dell'intorno, dell'opera da realizzare con evidenziate le progressive chilometriche di inizio e fine, gli attraversamenti, gli allacciamenti e le loro relative progressive chilometriche ove presenti;
- b) sezioni stradali trasversali, in scala adeguata ed in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche del luogo interessato dalla posa, con indicata l'esatta ubicazione dei servizi da posare, il loro numero, il diametro, la profondità, la natura delle condotte, la sezione di scavo da eseguire, oltre all'indicazione delle quote della strada e del terreno, i confini di proprietà stradale e la presenza di opere di presidio o d'arte;
- c) sezioni longitudinali per pose di servizi in attraversamento o allacciamento con le indicazioni di cui al punto precedente, oltre alla lunghezza dell'opera da eseguire, sia in proprietà stradale che in fascia di rispetto;
- d) in caso di impianti di pubblica illuminazione, indicazioni negli elaborati grafici dell'esatta progressiva chilometrica di ogni singolo punto luce con un numero di sezioni trasversali



sufficiente a poter verificare la distanza dei pali dal piano viabile e l'altezza degli stessi rispetto alla quota del medesimo.

5. In caso di necessario approfondimento, potranno essere richieste ulteriori documentazioni utili alla definizione dell'istanza. Se l'istanza sarà inviata in formato cartaceo, sarà necessario produrre due copie della suddetta documentazione.
6. Nel caso in cui si verifichi la presenza di un'infrastruttura di alloggiamento di sottoservizi già esistente o autorizzata da AES nel medesimo tratto stradale, l'istanza dovrà essere accompagnata anche da un documento in cui si dichiari quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 33/2016.

#### **Art. 10**


##### **Spese di istruttoria e sopralluogo**

1. Le istanze di concessione/autorizzazione/nulla osta nonché le notifiche di opere urgenti sono tutte soggette al pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 405 comma 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del C.D.S..
2. AES fissa annualmente gli importi dei diritti di istruttoria e sopralluogo.
3. Le spese di istruttoria e sopralluogo devono essere versate mediante bonifico bancario.
4. AES emetterà fattura elettronica sulla base dei dati indicati nell'istanza e successivamente la ricevimento delle attestazioni di avvenuto versamento delle spese dovute.

#### **Art. 11**

##### **Concessioni, autorizzazioni e nulla osta rilasciati**

1. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 7, l'ufficio competente, rilascia il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta contenente, tra l'altro, tutte le prescrizioni a carico del titolare del provvedimento stesso, nonché la specificazione del periodo di validità.
2. I termini sono sospesi nel caso in cui la domanda presentata sia insufficientemente documentata o non corredata del pagamento degli oneri. I termini sono altresì ulteriormente sospesi se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici.
3. Il richiedente sarà invitato da AES, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende decaduta, previa comunicazione all'interessato senza che ciò costituisca titolo al rimborso delle spese fino ad allora effettuate.
4. Con la presentazione della documentazione richiesta, riprenderà l'esame dell'istanza.
5. L'ufficio preposto al rilascio di concessioni/autorizzazioni/nulla osta cura l'istruttoria effettuando le verifiche e richiedendo i sopralluoghi necessari alla conclusione del provvedimento nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti e delle norme di legge.



6. Qualora sia richiesto da più soggetti un atto di concessione/autorizzazione/nulla osta per il medesimo tratto della pista per attività che per motivi tecnici o di interferenza risultassero tra loro incompatibili a una realizzazione contemporanea, la priorità per l'esecuzione dei lavori sarà concessa in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo di AES.

#### **Art. 12**

##### **Diniego delle concessioni, delle autorizzazioni e dei nulla osta**

1. Qualora le attività e le opere da concedere o autorizzare o per le quali è richiesto il nulla osta risultino non conformi alle disposizioni di legge e/o del presente Regolamento, AES emana provvedimento motivato di diniego.
2. La concessione, l'autorizzazione o il nulla osta, inoltre, possono essere negati per cause di pubblico interesse e comunque, in tutti i casi in cui la realizzazione dell'intervento cui si riferisce la richiesta rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione o comprometta la tutela del demanio stradale.
3. Il diniego del provvedimento autorizzativo o concessorio richiesto deve essere preceduto dall'esperimento della procedura di preavviso di diniego ai sensi dall'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

#### **Art. 13**

##### **Rilascio delle concessioni e autorizzazioni e dei nulla osta e tempi di esecuzione**

1. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione/autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nel provvedimento autorizzativo e nel relativo disciplinare tecnico, nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. Durante l'esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al pubblico transito e i titolari degli atti di concessione/autorizzazione devono adottare e predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le provvidenze, cautele e segnalazioni previste dalle leggi vigenti, nonché quelle atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale, restandone responsabili.
3. Le opere e i lavori devono essere eseguiti nel termine previsto nel provvedimento di concessione/autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dalla data del rilascio del provvedimento stesso. In caso di comprovata necessità, l'interessato può chiedere, entro il termine indicato per l'esecuzione, una proroga che, previo parere favorevole da parte di AES, non può essere comunque superiore a 6 mesi.
4. Il titolare della concessione/autorizzazione deve sempre curare la perfetta manutenzione delle opere oggetto dei relativi atti autorizzativi. Tale manutenzione è sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto ad eseguirla seguendo le istruzioni e direttive che AES eventualmente impartirà nell'interesse della circolazione viaria e della proprietà.
5. Nel provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta sono fissate le condizioni, le norme generali e le norme tecniche alle quali il richiedente deve attenersi, nonché il tempo



utile per l'inizio dell'intervento oggetto dell'istanza, da intendersi stabilito in massimo 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal rilascio del provvedimento, salvo ulteriore proroga per motivata e comprovata necessità e comunque non oltre ulteriori 180 giorni. In casi particolari, potranno essere stabiliti, in fase istruttoria periodi più lunghi compatibilmente con il cronoprogramma presentato. Nel provvedimento viene inoltre stabilito il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stessi.

6. Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta possono essere oggetto di ulteriore successiva verifica in relazione a esigenze legate alla sicurezza della circolazione, all'esito della quale potranno essere imposte nuove prescrizioni.
7. Tutti i provvedimenti s'intenderanno rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta.
8. Il titolare è tenuto a custodire l'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta. Nel caso di smarrimento o distruzione, l'interessato è tenuto a informare AES e a chiedere il rilascio del duplicato. Il provvedimento rilasciato dev'essere sempre tenuto, anche in copia, tra la documentazione di cantiere per poter essere esibito a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza stradale.

#### **Art. 14**


##### **Richieste di proroga di inizio lavori e fine lavori**

1. Qualora le opere previste non siano eseguite entro il prestabilito tempo utile di inizio lavori, il provvedimento perderà di ogni efficacia, salvo proroga da richiedere almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza della concessione/autorizzazione/nulla osta.
2. La richiesta di proroga di inizio lavori dovrà essere inviata preferibilmente in formato elettronico via PEC all'indirizzo [amaieenergia@pec.it](mailto:amaieenergia@pec.it)
3. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non si concluda nel tempo utile di esecuzione indicato nel provvedimento rilasciato, sarà necessario richiedere la proroga di fine lavori compilando il suddetto modulo e inviandolo con le modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
4. L'ufficio competente di AES comunica la proroga di inizio/fine lavori, ovvero comunica il motivato diniego.

#### **Art. 15**

##### **Cauzione**

1. Per il rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla osta, relativi a opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi a cielo aperto o di altro genere, comportanti l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi al termine di validità del provvedimento, o da cui possano derivare danni al sedime viario, o, infine, in particolari e motivate circostanze che lo giustificano, verrà chiesta la costituzione di una cauzione a garanzia del corretto adempimento delle prescrizioni impartite con il provvedimento emanato e di eventuali danni provocati dalla mancata regolare esecuzione dei lavori.



2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia/estensione delle lavorazioni.
3. Gli importi in argomento potranno essere periodicamente aggiornati con deliberazione di AES.
4. La cauzione dovrà essere costituita alternativamente mediante:
  - a) Fideiussione bancaria a prima richiesta, avvalendosi di Istituti Bancari a ciò autorizzati. Tale fideiussione dovrà avere durata minima di 12 (dodici) mesi e contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e a eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli artt. 1944 e 1957 del Codice Civile;
  - b) Assegno circolare intestato ad AMAIE Energia e Servizi S.r.l.;
  - c) Bonifico a favore di AMAIE Energia e Servizi S.r.l.
5. La documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione deve essere presentata, in originale o copia autentica, a AES prima dell'inizio dei lavori.
6. La cauzione non potrà essere svincolata prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di fine lavori a AES salvo diversa valutazione motivata di AES per alcune limitate casistiche.
7. Per lo svincolo della cauzione, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta. Lo svincolo sarà subordinato all'esito positivo del sopralluogo di verifica dell'adempimento alle prescrizioni tecniche impartite, per quanto riscontrabile, da parte di un tecnico di AES che stilerà apposito verbale di constatazione.
8. Nel caso in cui il titolare del provvedimento permissivo non effettui i lavori in conformità alle norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, AES provvederà a inviare diffida scritta contenente le prescrizioni relative e il tempo accordato per l'adempimento alle medesime. Decorso inutilmente tale termine AES disporrà l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato, rivalendosi sulla cauzione presentata, oltre alla possibilità di esperire azione di risarcimento del danno
9. In tal caso, la cauzione dovrà essere ripristinata per il medesimo arco temporale di 12 (dodici) mesi dalla fine dei lavori, secondo l'importo originario entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a pena di decadenza del provvedimento rilasciato.
10. Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino della sede stradale e delle relative pertinenze che presentino difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, non rilevate all'atto del sopralluogo, nonché tutti i danni derivati da tali difformità

#### **Art. 16**

#### **Subentro nelle concessioni e autorizzazioni**




1. I provvedimenti di concessione e autorizzazione hanno carattere personale e sono trasmissibili solo previa autorizzazione di AES, da richiedere, da parte del soggetto subentrante, nei 90 (novanta) giorni precedenti la data in cui il subentro si dovrebbe perfezionare.
2. La domanda deve riportare:
  - a) le generalità complete del subentrante;
  - b) il titolo dal quale deriva il subentro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) copia del provvedimento originario;
  - b) l'autodichiarazione di acquisto e utilizzo di una marca da bollo da € 16,00 per l'istanza;
4. La domanda di subentro dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo [amaieenergia@pec.it](mailto:amaieenergia@pec.it)
5. L'ufficio competente di AES comunicherà l'avvenuto subentro, riservandosi di redigere un nuovo atto o mediante annotazione sull'atto originario.
6. In ipotesi di subentro il precedente titolare resterà solidalmente obbligato per il periodo residuo di validità della concessione con il subentrante nei confronti di AES per tutte le obbligazioni nascenti dalla concessione stessa.

#### **Art. 17**

##### **Revoca, sospensione o modifica**

1. La revoca degli atti di concessione/autorizzazione/nulla osta è pronunciata con provvedimento motivato nei seguenti casi:
  - a) inadempimento o violazione delle prescrizioni imposte nel provvedimento;
  - b) mancata manutenzione delle opere autorizzate che comporti danno o arrechi pericolo alla circolazione;
  - c) danni cagionati alla sede viaria e sue pertinenze;
  - d) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stato rilasciato il provvedimento;
  - e) mancata occupazione o realizzazione delle opere entro i termini stabiliti nel provvedimento, fatte salve eventuali proroghe;
  - f) mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 10;
  - g) violazione delle norme e delle modalità di subentro;
  - h) violazione dei divieti di cui al successivo art. 18;
  - i) mancato pagamento del canone annuo entro i termini amministrativi previsti;
  - j) rinuncia dell'interessato.



2. La revoca comporta la perdita dei diritti connessi al provvedimento rilasciato e obbliga il destinatario a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato sgombero e alla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata a AES nello stato preesistente all'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta. In caso di inerzia AES provvederà al ripristino addebitando in danno al titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta.
3. AES può, con provvedimento motivato, sospendere temporaneamente le concessioni/autorizzazioni/nulla osta per ragioni di viabilità, ordine o sicurezza della circolazione stradale.
4. AES può revocare o modificare detti provvedimenti in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
5. La revoca della concessione/autorizzazione non dà diritto alla restituzione del canone annuale per il residuo periodo di validità dell'anno in corso.

#### **Art. 18 Divieti**


1. È fatto divieto a tutti i titolari di concessioni/autorizzazioni/nulla osta di modificare, senza la presentazione di una nuova istanza rivolta a AES, l'opera o l'attività oggetto dei provvedimenti, fermo restando la revoca del provvedimento rilasciato e il diritto di AES di applicare le sanzioni previste dalla legge e di avviare i procedimenti per la messa in pristino e la rivalsa economica a essa eventualmente correlata.

#### **Art. 19 Messaggi pubblicitari**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo la pista ciclabile mediante collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari che non sia autorizzata da AMAIE Energia e Servizi S.r.l., nella duplice veste di proprietaria o concessionaria del Comune di Sanremo, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice della Strada e dell'art. 53 del relativo Regolamento di attuazione, fatta eccezione per l'ulteriore autorizzazione sotto il profilo edilizio relativa ai tratti di pista ciclopedonale che attraversano i centri abitati, di cui al precedente art. 1, comma 6, spettanti ai Comuni.
2. Saranno individuate da AES le aree e gli spazi idonei ai mezzi pubblicitari con previsione delle tariffe applicabili per i richiedenti.
3. La gestione degli spazi pubblicitari, sia tradizionali che digitali, potrà anche essere effettuata per il tramite di concessionari abilitati che si occupino dell'acquisizione della pubblicità, delle pratiche autorizzative presso la stessa AES e della manutenzione degli impianti.

#### **Art. 20 Vigilanza**

1. AES è tenuta a vigilare, a mezzo del proprio personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle opere oggetto della concessione/autorizzazione/nulla osta, rispetto a quanto autorizzato. AES vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione delle opere realizzate, oltreché sui termini di scadenza delle concessione/autorizzazioni concesse.



2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, sarà contestata a norma del C.D.S. e del suo Regolamento di esecuzione.
3. Qualora si riscontri la difformità parziale e/o totale delle opere in corso o eseguite, il titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà provvedere immediatamente all'eliminazione di potenziali pericoli per la sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione nonché provvedere, entro 48 (quarantotto) ore, all'eliminazione delle difformità parziali e/o totali. In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dal C.D.S..

#### **Art. 21 Sanzioni**

1. Qualora i titolari di concessioni/autorizzazioni/nulla osta non si attengano alle norme del presente Regolamento e alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio dei provvedimenti stessi, ferme restando le sanzioni e le penali di seguito descritte, AES potrà imporre l'adeguamento o il rifacimento delle opere eseguite entro un congruo termine (massimo due mesi), trascorso inutilmente il quale AES potrà disporre la revoca del provvedimento e la rimozione o il rifacimento delle opere eseguite a spese dei titolari stessi.
2. L'Ufficio competente di AES e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento e, in caso di violazione, faranno elevare le contestazioni previste dal C.D.S. nonché eseguire i provvedimenti, adottati in autotutela ai sensi degli artt. 823 e 825 del Codice civile, dalla Polizia Amministrativa dei Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.
3. AES, nel caso di violazioni ripetute delle norme e/o prescrizioni del presente Regolamento da parte del titolare di concessione/autorizzazione/nulla osta, oltre alla sanzione pecuniaria per le violazioni al C.D.S e al Regolamento di esecuzione, si riserva il diritto di revocare la concessione/autorizzazione/nulla osta e di provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa delle spese.
4. Il provvedimento potrà essere eseguito d'ufficio, ove si tratti dello sgombero delle strade e del riempimento dello scavo e il relativo ripristino della pavimentazione, nel caso in cui i titolari predetti non effettuino i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e nel rispetto di tutte le norme prescritte.

#### **Art. 22**

##### **Norme di coordinamento e transitorie**

1. Tutte le attività poste in essere da AES in relazione al presente Regolamento dovranno conformarsi al l'ulteriore Regolamento per l'uso e la fruizione della Ciclovia Riviera dei Fiori.
2. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla loro naturale scadenza in quanto compatibili con la normativa ad esso sovraordinata esistente a quel momento e sempre fatta salva la facoltà di AES di revoca, sospensione e modifica di cui all'art. 17.



3. Al primo rinnovo utile il concessionario è tenuto a adeguare alle norme del C.D.S., del Regolamento di esecuzione del C.D.S. e del presente Regolamento quanto autorizzato.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Società.

#### **Art. 23 Protezione dei dati personali**

1. I dati personali forniti dagli interessati sono trattati nel rispetto della normativa in materia (GDPR e Codice della privacy) esclusivamente per dare esecuzione alle richieste presentate ai sensi di legge e del presente Regolamento e sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.
2. L'informativa privacy estesa è reperibile sul sito internet aziendale.

#### **Art. 24 Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicata sul sito [www.amaie-energia.it](http://www.amaie-energia.it) nella pagina Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali, ed è inoltre inviata ai Comuni interessati affinché ne venga assicurata la conoscenza a residenti e turisti.

#### **Art. 25 Allegati**

Sono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:

- A) Tariffario delle spese di istruttoria e sopralluogo.
- B) Tariffario dei canoni e depositi cauzionali.
- C) Pertinenze di servizio.

